

**DISCIPLINARE DI GARA
APPALTO LAVORI DI:**

“INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ITINERARIO GIRALAGUNE NEL TERRITORIO DI JESOLO - CUP: F27H18001820004 - CIG: 7852493238”

A. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE

Il plico contenente l’offerta e la documentazione deve pervenire **al protocollo del Comune di Jesolo** (piano 0) con la seguente indicazione: Comune di Jesolo – U.O. GARE E APPALTI, Via Sant’Antonio n. 11, 30016 Jesolo (VE), alternativamente:

- a mezzo raccomandata del servizio postale;
- mediante agenzia di recapito autorizzata;
- consegna a mano;

entro il termine perentorio delle **ore 12:00 del 17.04.2019**.

L’orario di ricezione è il seguente:

- dalle ore 8.30 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì;
- dalle ore 15.00 alle 17.30 nei soli giorni di martedì e giovedì. Sabato e festivi gli uffici sono chiusi.

Il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Si precisa, altresì, che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili.

Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC).

Sulla testata della busta esterna, idoneamente sigillata, dovrà essere apposta oltre all’esatta indicazione della ragione sociale ed indirizzo del mittente (per RTI/consorzi di tutti i partecipanti al raggruppamento/consorzio costituito o da costituirsi)

l’indicazione: **“GARA LAVORI ITINERARIO GIRALAGUNE NEL TERRITORIO DI JESOLO - CIG 7852493238 - NON APRIRE”**.

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica tale da rendere chiusi il plico e le buste ed attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documentazione amministrativa” e “B – Offerta economica”.

Nella busta “A” devono essere contenuti i seguenti documenti:

1) Domanda di partecipazione alla gara con contestuale dichiarazione sostitutiva, (ALLEGATO 1) ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara:

1. l’iscrizione nel registro imprese della competente Camera di Commercio;

2. indica i dati identificativi (nominativo, luogo e data di nascita, residenza, qualifica e relativa quota sociale) dei soggetti di cui all'art. 80, c.3 del d.lgs. 50/2016;

N.B. 1):

L'espressione "socio di maggioranza" di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%.

In caso di socio unico o di maggioranza persona giuridica allegare anche dichiarazione separata indicante i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 ed il possesso dei requisiti di cui all'art.80.

3. che, nell'anno antecedente la data della lettera di invito:

non vi sono soggetti, individuati dall'art. 80 comma 3 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., cessati dalla carica;

ovvero

indica i dati identificativi dei soggetti cessati dalla carica.

4. * che non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 commi 1, 2, e 5 lett. 1) nei confronti dei soggetti sopra indicati;

*** N.B. 2):**

- ***Qualora i suddetti soggetti siano stati oggetto di provvedimenti integrare la dichiarazione con tutte le dichiarazioni/informazioni necessarie o comunque richieste dalla normativa vigente al momento della presentazione dell'offerta, in relazione alle specificità delle posizioni giuridiche da dichiarare.***
- ***Non debbono essere indicate le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.***
- ***Per non correre il rischio di omettere la dichiarazione di eventuali condanne subite, si consiglia di acquisire preventivamente presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "Visura", ai sensi dell'art. 33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313, in luogo del Certificato del casellario giudiziale, in quanto quest'ultimo, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (ai sensi dell'art. 689 c.p.p. e ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 313/2002), non riporta tutte le condanne subite.***
- ***Qualora debba essere dichiarata una sentenza definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione, il concorrente è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine allegare idonea documentazione.***
- ***Si precisa che qualora l'operatore economico avesse provveduto alla completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa da un soggetto cessato dalla carica, ha l'onere di allegare alla dichiarazione la documentazione probatoria a dimostrazione della dissociazione compiuta.***

5. dichiara:

5.1 (art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016) (barrare la casella che interessa):

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto:

- agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico;

oppure

- di avere ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, come risulta dalla ricevuta di pagamento eseguito o dall'impegno sottoscritto prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (allegare copia della documentazione).

5.2 l'inesistenza delle situazioni indicate all'articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

N.B. 3) *In relazione ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, dovranno essere dichiarati tutti gli eventuali provvedimenti esecutivi di natura civile, penale o amministrativa irrogati nei confronti dell'impresa concorrente e/o delle imprese subappaltatrici (nei casi di cui all'art. 105, c. 6, D.Lgs. 50/16) e/o nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80 dell'impresa concorrente e/o delle imprese subappaltatrici (nei casi di cui all'art. 105, c. 6, D.Lgs. 50/16), in modo da consentire alla stazione ogni prudente apprezzamento in merito alla sussistenza di un ipotesi di "grave illecito professionale" ai sensi dell'art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/2016 (si invita alla lettura della Linea Guida Anac n. 6 sull'argomento aggiornata al D.Lgs. 56/2017 approvata con deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 1008 dell'11.10.2017).*

6. dichiara (art. 80, comma 5, lett.i) del D.Lgs. 50/2016):

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68:

- Sì
- No
- Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione:

Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni (numero dipendenti e/o altro)

7. dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
8. di essere a conoscenza, avendone preso visione mediante lettura, di tutte le norme pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" siglato dalla Regione Veneto, Prefetture- Uffici Territoriali del Governo del Veneto, Anci Veneto e Upi Veneto in data 07.09.2015, a cui il Comune di Jesolo ha aderito con delibera di giunta comunale n. 2 del 19.01.2016 e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il

3

contenuto e gli effetti (atti pubblicati al link <http://www.comune.jesolo.ve.it/corruzione>), pena la risoluzione del contratto;

9. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta Comunale n. 5/2016 e pubblicato sul sito internet dell'ente all'indirizzo <http://www.comune.jesolo.ve.it> + Amministrazione trasparente + disposizioni generali + atti generali e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
10. dichiara che l'impresa si trova/non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, con alcun soggetto partecipante alla presente procedura o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con un soggetto partecipante alla presente procedura;
- N.B. 4): la situazione di controllo o la relazione deve comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;***
11. dichiara di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008;
- 12.

12.1 che l'impresa è in possesso dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da SOA regolarmente autorizzata per le seguenti categorie e classifiche:

- CATEGORIA OG7 CLASSIFICA _____
- CATEGORIA OG3 CLASSIFICA _____

12.2 di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 del d.p.r. 207/2010 adeguati in base alla natura e all'importo delle opere da eseguire:

- requisiti afferenti categoria OG7 per € _____
- requisiti afferenti categoria OG3 per € _____

12.3 che partecipa in avvalimento per i requisiti della/e categoria/e _____

13. dichiara di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
14. indica le lavorazioni che, ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, intende eventualmente subappaltare;

ATTENZIONE:

La domanda di partecipazione e la contestuale dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa in carta libera.

Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

La domanda e la contestuale dichiarazione sostitutiva nonché la documentazione di cui ai punti 2), e 3) devono contenere quanto in essi previsto.

2) Garanzia, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. dell'importo di euro 2.700,00.

La garanzia potrà essere costituita alternativamente da:

- cauzione in contanti (con i limiti di cui all'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni circolari o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
- fidejussione bancaria;
- polizza assicurativa;
- polizza rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

SI PRECISA:

- a) nel caso di cauzione costituita da contanti, o da bonifico o da assegni circolari gli offerenti dovranno effettuare il deposito/versamento presso il conto di Tesoreria del Comune di Jesolo acceso presso Intesa San Paolo, agenzia di

San Donà di Piave, ubicata in Via C. Battisti n. 3, IBAN IT48 E030 6936 2831 0000 0046 225, specificando nella causale “*deposito cauzionale provvisorio per gara d'appalto Comune di Jesolo - Interventi di valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell'itinerario giralagune nel territorio di Jesolo - CIG: 7852493238*”. In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o bonifico o assegni circolari o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice in favore del Comune di Jesolo. Detta prescrizione **non si applica** se il candidato è una microimpresa, piccola o media impresa e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

- b) la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.1. oppure 1.1.1. contenuti nell'“Allegato A – Schemi Tipo” del decreto 19.01.2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico e prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - essere corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice l'impegno **non è** richiesto alle microimprese, piccole o medie imprese nonché ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- c) qualora la procedura dovesse avere durata superiore a 180 gg. verrà richiesta ai concorrenti appendice di proroga della validità del deposito cauzionale provvisorio;
- d) l'ammontare della cauzione può essere ridotto nei termini stabiliti dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
- e) la cauzione provvisoria viene rilasciata a favore del Comune di Jesolo – C.F. 00608720272;
- f) è valida la garanzia rilasciata nel rispetto del D.Lgs. 82/2005;
- g) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti, deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dello stesso art. 93, comma 7 del Codice, in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva sarà calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso dei predetti requisiti;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 comma 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui i predetti requisiti siano posseduti dal consorzio.

3) Stampa del codice PASSOE generato con successo dal sistema AVCPASS (ATTENZIONE: il PASSOE dovrà risultare "generato" e non "in lavorazione" - vedi successivo paragrafo C. del disciplinare di gara).**ATTENZIONE**

Ai soli fini di uniformare la procedura di verifica (successiva all'individuazione del soggetto proposto per l'aggiudicazione) delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 con riferimento all'appaltatore e ai soggetti designati quali subappaltatori usufruendo della piattaforma AVCPass istituita presso l'ANAC, NEL SOLO CASO dell'indicazione - nella dichiarazione di cui al punto 14.1 dell'ALLEGATO 1 alla presente - della terna di subappaltatori designati per l'esecuzione in subappalto delle attività di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il PASSOE dovrà contenere altresì nominativo di ognuno dei soggetti indicati come subappaltatori, classificando gli stessi quali "Mandante in RTI" e senza obbligo di sottoscrizione da parte degli stessi; in questo caso, il concorrente partecipante dovrà generare il PASSOE con il ruolo di "Mandatario in RTI".

SUBAPPALTO

Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della facoltà di ricorso al subappalto, il medesimo dovrà dichiarare (utilizzando l'ALLEGATO 1) espressamente i lavori o le parti di opere che intende subappaltare. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la mancanza di tale indicazione all'atto dell'offerta pregiudica il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante.

Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, come da ultimo modificato con D.Lgs. n. 56/2017, NEL SOLO CASO in cui il concorrente intenda subappaltare una o più fra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il concorrente medesimo dovrà:

- a) indicare, oltre ai lavori o alle parti di opere che intende subappaltare, la terna di subappaltatori che eseguirà le prestazioni indicate (utilizzando l'ALLEGATO 1).
- b) presentare la dichiarazione (secondo il modello ALLEGATO 5), con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, con la quale il legale rappresentante di ciascuno dei soggetti indicati quali subappaltatori attesti di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di essere validamente iscritto nell'elenco (c.d. "white list") di cui agli artt. 52 e 53 della Legge n. 190/2012.

In merito all'indicazione di tali soggetti nel PASSOE, si rimanda a quanto più sopra indicato.

ATTENZIONE

Il concorrente è tenuto all'adempimento alle prescrizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) **ESCLUSIVAMENTE** nel caso in cui le citate lavorazioni di cui al comma 53 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012 siano indicate a titolo di subappalto (con esclusione, pertanto, dei sub-affidamenti) come definito all'art. 105, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

Si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017. In particolare, si precisa che:

- l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto in questione;
- l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.

IN CASO DI RICORSO ALL'AVVALIMENTO

Il concorrente dovrà presentare:

- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm., con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica la/e impresa/e ausiliaria/e (ALLEGATO 2);
- dichiarazione/i, sottoscritta/e dalla/dalle impresa/e ausiliaria/e, attestante/i (ALLEGATO 3):
 - a. l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., della causa interdittiva di cui all'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001, nonchè la conoscenza del protocollo di legalità e del codice di comportamento approvati dal comune di Jesolo e di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 89 co. 7 del Codice;
 - b. l'iscrizione alla camera di commercio ed il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - c. l'obbligo verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente stesso;
- **originale/i o copia/e autentica/che del/i contratto/i** in virtù del quale la/e impresa/e ausiliaria/e si obbliga/no nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89,

comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

- eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria.

IN CASO DI CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E CONSORZI

I consorzi stabili, i consorzi di cooperative e di imprese artigiane devono:

- indicare la/e consorziata/e esecutrice/i (punto A) dell'ALLEGATO 1). Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
- allegare atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- allegare la domanda con dichiarazione sostitutiva ALLEGATO 1 - punti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. della sezione B) della consorziata esecutrice.

I raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti devono allegare:

- la domanda e la dichiarazione sostitutiva di cui all'ALLEGATO 1) rese da ciascun partecipante al raggruppamento/consorzio, indicando:
 - a. i componenti del raggruppamento/consorzio ordinario, la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati (punto A dell'ALLEGATO 1);
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi formalizzando con scrittura privata autenticata il raggruppamento/consorzio, conferendo mandato speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo (punto 15 dell'ALLEGATO 1).

I raggruppamenti temporanei già costituiti devono altresì allegare:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di giorni 3 (tre) perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di giorni 3 (tre) a pena di esclusione.

FARE MOLTA ATTENZIONE: in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Nella busta "B" deve essere contenuto:

Offerta redatta in competente marca da bollo da euro 16,00 e sulla base dell'ALLEGATO 4, che deve contenere:

- 1) l'indicazione del ribasso (max 3 decimali) sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, espresso in cifre ed in lettere;
- 2) l'indicazione, in cifre e lettere, dell'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016;
- 3) l'indicazione, in cifre e lettere, dell'importo dei costi della manodopera di cui all'articolo 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, e che gli stessi non sono inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 comma 16 del Codice e che sono inclusi nell'offerta.

SI PRECISA E SI PRESCRIVE:

- a) I ribassi espressi con più di tre cifre decimali saranno arrotondati all'unità superiore, qualora la quarta cifra decimale sia superiore a cinque;
- b) In caso di discordanza prevale il ribasso indicato in lettere;
- c) il costo della manodopera indicato al punto 2.6) della lettera di invito, corrispondente ad euro 41.796,98 è solo indicativo. Nel caso in cui il concorrente decidesse di confermare tale costo non si procederà ad alcuna verifica del rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La verifica sarà invece avviata, nel caso in cui la spesa quantificata dal concorrente fosse inferiore ad euro 41.796,98.
- d) la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore.
- e) in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.

B. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il seggio di gara, il giorno fissato al punto **4.5)** della lettera di invito per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate:

- procede all'apertura dei plichi pervenuti entro il termine di cui al punto **4.2)** della lettera di invito;
- verifica l'ammissibilità delle offerte presentate;

- procede all'estrazione del metodo valutativo tra quelli previsti dal comma 2 dell'articolo 97 del nuovo codice;
- procede, per i concorrenti ammessi, all'apertura del plico dell'"offerta economica" leggendo ad alta voce il ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente;
- individua l'offerta migliore che sarà valutata, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del nuovo Codice, sulla base del criterio del "minor prezzo" determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari. Nell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8 del nuovo Codice, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo il metodo valutativo estratto a sorte tra quelli previsti dal comma 2 dello stesso articolo 97. In caso di un numero di offerte valide inferiori a 10, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando la necessità di valutazione della congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall'art. 97 del nuovo Codice;
- propone l'aggiudicazione.

C. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI:

In adempimento a quanto previsto dall'articolo 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 nonché dalla Deliberazione dell'AVCP – ora A.N.A.C. - n. 111 del 20 dicembre 2012 e del Comunicato del Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – ora A.N.A.C. - del 30.10.2013 e della Deliberazione n. 157 del 17.02.2016, **tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCPASS** accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>), secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione ed autenticazione al sistema AVCPASS, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema genera un codice "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

La mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si fa tuttavia presente che, dovendo la stazione appaltante ricorrere al sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti, ai concorrenti privi di PASSOE verrà richiesto di procedere entro un termine congruo alla registrazione sotto pena di decadenza dei benefici ottenuti nella presente procedura di gara.

L'aggiudicatario a comprova dei requisiti di cui all'art. 90 d.p.r. 207/2010 dovrà produrre mediante AVCPASS:

per la lettera a) *"importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente....."*:

- **certificati di esecuzione lavori (CEL)**, contenenti la espressa dichiarazione della stazione appaltante che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito, per importi e tipologia lavori adeguati ai lavori da assumere.

Nel caso di lavori analoghi svolti per committenti privati, l'aggiudicatario deve produrre copia delle fatture quietanzate, corredata dalla dichiarazione del committente che le opere sono state eseguite con buon esito e senza contestazioni o copia del certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori.

per la lettera b) *"costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori...."* composto da retribuzioni, stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza, deve essere comprovato:

- dai soggetti tenuti alla redazione del bilancio (società di capitali) mediante produzione del bilancio, riclassificato in conformità alle direttive europee, con relativa nota di deposito con evidenziato il punto dimostrativo del costo del personale sostenuto;

- dagli altri soggetti mediante produzione di dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione, ovvero libri paga libro paga e mod. F24 versamenti contributivi e previdenziali .

Per gli operatori economici che non impiegano personale dipendente, il requisito relativo al costo complessivo del personale deve essere comprovato mediante la produzione delle attestazioni relative ai versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi per il titolare ovvero per i soci lavoratori.

per la lettera c) “*adeguata attrezzatura tecnica*”: elenco dell’attrezzatura tecnica posseduta dall’impresa corredato da eventuali documenti di proprietà o contratti di nolo.

Si precisa, tuttavia, che in caso di malfunzionamento del sistema Avcpass tale da compromettere e allungare, oltre i termini di legge, la conclusione del procedimento di scelta del contraente, il Comune procederà autonomamente alle verifiche dei requisiti.

L’esito negativo degli accertamenti e delle verifiche inerenti i requisiti richiesti per l’efficacia dell’aggiudicazione comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione ed i provvedimenti conseguenti.

D. ALTRE INFORMAZIONI

1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
2. l’aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 a favore del Comune;
3. l’aggiudicatario è altresì obbligato a stipulare, ex art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, una polizza di assicurazione di tipo “C.A.R.” con i massimali stabiliti all’art. 30 del Capitolato Speciale d’Appalto;
4. in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23/05/1924 n. 827 qualora nessuno dei concorrenti sia presente o, se presenti, non intendano migliorare l’offerta;
5. la stazione appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico. Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il Comune, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo;
6. il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in forma di scrittura privata e con modalità elettronica. L’aggiudicatario assume a proprio carico, come previsto dall’articolo 8 del capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.